MODULARIO M. P. S. - 88

MOD. 88

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
VIA FORNOVO, 8 – 00192 ROMA - FAX 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

In data 14 luglio 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Piera Del Buono, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della PRECA BRUMMEL S.P.A., per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità collettiva ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. n. 223/1991.

Sono presenti:

- per PRECA BRUMMEL S.P.A., Gabriele Giordano;
- per l'UNIONE INDUSTRIALI DI VARESE, sede di Roma, Mariateresa Torre;
- per la FILCAMS CGIL, Fabrizio Russo, Maria Carla Rossi;
- per la FISASCAT-CISL, Dario Campeotto, Marco Paialunga, Marco Squartini;
- per la UILTUC UIL, Gabriele Fiorino.

E' altresì presente rappresentanza delle RSA.

PREMESSO CHE

- la PRECA BRUMMEL S.P.A., con sede legale in Carnago (VA), svolge attività di produzione , distribuzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento per bambini, occupa complessivamente alle proprie dipendenze 219 lavoratori inquadrati nel settore commercio, ai quali applica il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi;

L'art. 2, comma 136, della L. n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), che ha rifinanziato gli interventi previsti dal D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i., che prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività, per il periodo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi, con la predisposizione di un piano biennale che preveda gli interventi da adottare nel periodo di riferimento ai fini della gestione delle eccedenze occupazionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti raggiungono il presente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

Le Parti concordano di gestire gli esuberi dichiarati, ridotti a 57 unità, mediante gli strumenti della **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'** e della **MOBILITA'** fondata sul criterio della non opposizione.

1. CIGS PER CESSAZIONE.

La Società presenterà istanza di concessione della **Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi per cessazione d'attività** ai sensi del D.L. 5.10.2004 n. 249, convertito con modificazioni dalla Legge 3.12.2004 n. 291 e s.m.i. e rifinanziato dall'art. 2, comma 136 della legge 191/09 (Legge Finanziaria 2010), per la durata di 24 mesi, a decorrere dal **1 agosto 2010 al 31 luglio 2012** (secondo le modalità di cui alla lettera di apertura della procedura) a favore di un numero massimo di **56 lavoratori** occupati presso i seguenti punti vendita:

- Happening - Marina di Montemarciano (AN);
- Happening – Civitanova Marche (MC);
- Happening – Trezzano (MI);
- Bimbus – Ragusa;
- Bimbus – Catania;
- Bimbus – Rimini;
- Bimbus – Casalecchio (BO);
- Bimbus – Quartucciu (CA);
- Bimbus – Grugliasco (TO);
- Bimbus – Senigallia (AN);

- Brums – Bologna.

- I lavoratori verranno collocati in CIGS a zero ore, senza rotazione, stante la cessazione di attività.

- L'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale di competenza dell'INPS alle normali scadenze di paga.

- Al fine di gestire le eccedenze, la Società attuerà un **Piano di gestione degli esuberi**, da attuarsi nel corso dei 24 mesi di CIGS, che prevede il ricorso ai seguenti strumenti:

a) **Ricollocazione interna.**

Sarà valutata prioritariamente la possibilità di riassorbimento e ricollocazione all'interno dell'azienda, anche mediante mutamento di sede di lavoro (su base volontaria), compatibilmente con la fungibilità delle mansioni e le esigenze organizzative aziendali.

b) **Ricollocazione presso altre aziende.**

La Società si impegna ad attivarsi presso altre aziende, al fine di procurare occasioni di ricollocazione al personale in esubero.

c) **Mobilità.**

- Le parti convengono che, in pendenza della CIGS, entro il limite massimo di **57 esuberi**, si potrà ricorrere alla mobilità collettiva *ex lege* n. 223/1991, quale strumento residuale di gestione degli esuberi, utilizzando il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

- A tal fine, ai sensi dell' art. 8, co. 4, L. 19 luglio 1993, n. 236, le Parti convengono di derogare ai termini previsti dalla legge per l'attuazione dei licenziamenti, prorogando gli stessi per tutto il periodo di durata della CIGS.

Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale, al fine di monitorare e verificare l'attuazione della presente intesa.

La Società si impegna ad attuare il piano di gestione degli esuberi di cui sopra.

Le parti si danno atto che le misure suindicate possano essere idonee a consentire, entro il termine dei primi dodici mesi di CIGS (dal 1 agosto 2010 al 31 luglio 2011) la gestione positiva di almeno il 30% del personale dichiarato in esubero (pari a 17 lavoratori).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo la fase amministrativa ai sensi dell'art. 4, co. 7 e 15, L. 223/1991 e l'esame congiunto ai sensi del DPR 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRECA BRUMMEL S.P.A.

OO.SS.

UIR VARESE